

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 149 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, che riconosce autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate a favore dei Comuni;
- l'art. 53, comma 16, della Legge del 23/12/2000, n. 388 che dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, che dispone che i regolamenti in materia di entrate tributarie e le deliberazioni tariffarie devono essere approvati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 702, della legge. 27/12/2013, n. 147, che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446;
- l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 3 comma 5-*quinquies* del D.L. n. 228 del 30/12/2021, convertito con modifiche in L. n. 15 del 25 febbraio 2022, specifica che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;
- l'art. 1, comma 677 della Legge del 30/12/2025, n. 199 ha introdotto una modifica all'art. 3, comma 5-*quinquies*, del Decreto Legge del 30 dicembre 2021, n. 228 prorogando dal 30/04/2026 aprile al 31/07/2026 il termine il quale i Comuni devono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;
- l'art. 13, comma 15-*ter* D.L. del 06/12/2011, n. 201, convertito nella legge 22/12/2011 n. 214, come introdotto dall'art. 15-*bis* del D.L. 30/04/2019 n. 34, convertito nella legge del 28/06/2019, n. 58, secondo cui *“i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”*;
- ai sensi del comma 767, dell'art. 1 della legge 27/12/2019, n. 160, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio comunale 16/12/2025, n. 48, efficace ai sensi di legge, di approvazione del DUP e del Bilancio di previsione per le annualità 2026/2027/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale 23/12/2025, n. 314, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028, comprensivo tra l'altro e a titolo esemplificativo e non esaustivo, del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), del Piano delle Performance, del Piano di gestione professionale del rischio da corruzione e del Piano generale della Trasparenza;
- la deliberazione del Consiglio comunale 15/07/2014, n. 50, efficace ai sensi di legge, con la quale, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), con decorrenza 01/01/2014;
- la deliberazione di Consiglio comunale del 30/04/2024, n. 46, efficace ai sensi di legge, di modifica del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale;
- la deliberazione del Consiglio comunale 30/04/2024, n. 47, efficace ai sensi di legge, di approvazione del Piano finanziario per il biennio 2024–2025, agevolazioni, determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2024 calcolate secondo il metodo MTR-2 indicato da ARERA;
- la deliberazione del Consiglio comunale 29/04/2025, n. 15, efficace ai sensi di legge, di approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2025 calcolate secondo il metodo MTR-2 indicato da ARERA;
- le tabelle allegate al D.P.R. del 27/04/1999 n. 158 avente ad oggetto il “*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*”;
- l'allegato A) “Piano economico finanziario – PEF 2026-2029”;
- l'allegato B) “Coefficienti, tariffe, minimi”;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639 della Legge 27/12/2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738 della Legge 27/12/2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'imposta unica comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);
- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20/04/2017 recante i criteri per la realizzazione da parte delle Amministrazioni comunali di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- l'art. 1, comma 527 della Legge 27/12/2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “*chi inquina paga*”;
- ARERA, con la suddetta deliberazione del 31/10/2019 n. 443/2019/R/Rif, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso

limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore, anche al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe a livello nazionale;

- l'art. 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. del 27/04/1999, n. 158, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- le indicazioni riportate dalla deliberazione ARERA del 31/10/2019 n. 443/2019/R/Rif confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. del 27/04/1999, n. 158, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
 - a) suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
 - b) determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. del 27/04/1999 n. 158;
- la deliberazione ARERA 31/10/2019, n. 444/2019/R/rif riguarda le disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- la deliberazione ARERA 27/03/2020, n. 2/2020/R/Rif contiene chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- la deliberazione ARERA del 05/08/2025, n. 397/R/Rif ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)*", riferito al periodo 2026-2029;
- la deliberazione ARERA del 05/08/2025, n. 396/2025/R/RIF di approvazione del Testo integrato corrispettivo servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti con la quale viene introdotto un nuovo sistema tariffario che entrerà in vigore nel 2028;
- la determinazione ARERA del 07/11/2025, n. 1/DTAC/2025, a oggetto: "*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/r/rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative*";
- la deliberazione ARERA del 03/08/2023, n. 386/2023/R/rif, con cui ARERA ha previsto l'«*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*», introducendo due nuove componenti tariffarie (denominate $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$), di cui è stata prevista l'applicazione a partire dallo 01/01/2024 e che riguardano:
 - a) $UR_{1,a}$: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bter) D.Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bter) D.Lgs 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno
 - b) $UR_{2,a}$: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;
- la deliberazione ARERA 01/04/2025, n. 133/2025/R/rif istituisce, a decorrere dallo 01/01/2025, la seguente componente perequativa unitaria, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, in attuazione a quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 24/2025 "*Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle*

modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”:

- *UR_{3,a}*, a copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di *bonus sociale* per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, inizialmente posta pari a 6,00 Euro/Utenza.
- tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui la loro istituzione non incide sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2025, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla loro riscossione;
- la componente perequativa *UR_{3,a}*, viene istituita per consentire, a decorrere dallo 01/01/2025, il riconoscimento degli oneri derivanti dall'erogazione dell'agevolazione tariffaria denominata *“bonus sociale sui rifiuti”* di cui all'articolo 3, comma 1 del D.P.C.M. 21/01/2025, n. 24, prevista a favore degli *“utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare”*, specificando una soglia massima del suddetto indicatore per l'ammissione alle agevolazioni pari a *“9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico”*, aggiornata dall'Autorità con cadenza triennale *“arrotondando al primo decimale, sulla base del valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento”*;
- nella definizione delle tariffe della TARI, occorre tenere inoltre in considerazione le modifiche introdotte al D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 dal D.Lgs. 03/09/2020, n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, non prevedendo più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, così come la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole, in relazione alle superfici produttive di rifiuti speciali), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI degli anni 2021-2023, in particolare a fronte della modifica introdotta dal D.Lgs. 03/09/2020, n. 116 all'art. 238, comma 10 D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, prevedendo la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. bter), punto 2, che li conferiscono per almeno un biennio al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi di essere escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 654 della legge del 27/12/2013, n. 147 stabilisce che le tariffe TARI devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del d.lgs. 13/01/2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2026-2029, come previsto dal metodo MTR-3 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;
- il metodo MTR viene revisionato, facendo particolare attenzione alla necessità di

assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate imposto dal metodo medesimo, oltre che al conseguimento degli obiettivi ambientali posti alla base della riforma al Codice ambientale (T.U.A. – D.Lgs. del 03/04/2006 n. 152), in aderenza alle indicazioni stabilite dall'Unione europea, tese a dare impulso all'Economia circolare;

- l'art. 1, comma 683 della legge del 27/12/2013, n. 147 prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF), redatto dal soggetto che svolge il servizio;
- il metodo per la determinazione della tariffa è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare i costi del servizio di gestione e la struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, sicché il gettito derivante copra tutti i costi del servizio;
- il PEF 2026/2029 trasmesso dal Gestore del servizio, Aemme Linea Ambiente S.r.l., è stato elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) ed integrato con i costi di competenza del Comune, da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana;
- la società Aemme Linea Ambiente S.r.l., in qualità di soggetto gestore, ha trasmesso il PEF "grezzo" del servizio per il biennio 2026-2029, corredato da bozza di relazione di accompagnamento;
- con deliberazione 18/01/2022, n. 15/2022/R/rif ARERA ha introdotto l'adozione del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), con il quale vengono introdotti anche i criteri e standard prestazionali volti a garantire maggiore qualità ed efficienza nel servizio di gestione dei rifiuti;
- come previsto da ARERA, l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è chiamato a definire il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori stabiliti e che con deliberazione della Giunta comunale 12/04/2022, n. 88, efficace ai sensi di legge, si è ritenuto coerente il posizionamento della propria gestione dei rifiuti urbani nel quadrante regolatorio "Schema 1";
- il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, validato dall'Ente territorialmente competente, espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;
- i costi stimati per l'anno 2026 derivano dal rendiconto della gestione dell'anno n-2 (2024) e quelli stimati per l'anno 2027 derivano dal bilancio consuntivo relativo all'anno n-2 (2025);
- l'art. 16 dell'Allegato A della Deliberazione ARERA 05/08/2025, n. 397/2025/R/RIF, che istituisce il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il periodo 2026-2029, disciplina gli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario e precisamente all'art. 16.2, con riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti ammessa al riconoscimento tariffario, prevede che, *"nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari al 60% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11"*;
- verificato che tale importo è stato determinato nel rispetto di tale indicazione, come indicato nella relazione di accompagnamento;
- ai fini della redazione del PEF, l'Ente è tenuto a determinare alcuni parametri per il calcolo del Piano Economico Finanziario (PEF), ove ciascun fattore incide direttamente sul limite di crescita delle entrate tariffarie (p_a) o sulla valorizzazione delle entrate del servizio nel rispetto degli intervalli e dei criteri fissati dall'Autorità:
 - a) il parametro y_{1a} riferito al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata
 - b) il fattore di sharing b che regola la percentuale di ripartizione dei proventi che

derivano sia dalla vendita dei materiali e dell'energia da raccolta differenziata, sia dai corrispettivi dei sistemi di responsabilità estesa del produttore (es. CONAI),

- c) il coefficiente di recupero della produttività X_{reg} e rappresenta il fattore di efficientamento dei costi operativi che l'ente impone al gestore, calcolato tenendo conto dei benchmark di performance ambientali,
- d) il coefficiente CRI. È un parametro transitorio (applicabile solo per il biennio 2026-2027) finalizzato a recuperare i forti squilibri inflattivi generatisi nel periodo 2022-2023 che non avevano trovato capienza nei vecchi tetti PEF,
- e) il coefficiente previsto di miglioramento del servizio K_a che serve a finanziare i miglioramenti prestazionali dell'ente e la transizione agli obblighi del TQRIF,
- f) I coefficienti γ_{1a} e γ_{2a} , che servono all'Ente per mappare i reali livelli di qualità contrattuale e tecnica erogati nell'anno (a-2) rispetto ai target previsti, i quali, come previsto dall'art.3.1 del MTR-3, possono assumere i seguenti valori, in relazione al giudizio soddisfacente o insoddisfacente che l'Ente può attribuire:

Coefficiente	Descrizione	Giudizio SODDISFACENTE	Giudizio INSODDISFACENTE
γ_{1a}	Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata	[-0,2 ; 0]	[-0,4 ; -0,2]
γ_{2a}	Valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	[-0,15 ; 0]	[-0,3 ; -0,15]

- i suddetti parametri sono stati determinati come segue:

Coefficiente	Descrizione	PEF 2026	PEF 2027
b	Gestore 1 - Coefficiente di sharing della componente AR	0,20	0,20
Xa	coefficiente di recupero di produttività	0,11%	0,11%
Ka	coeff. Potenziamento del servizio	3%	2,29%
CRIa	coeff. per recupero inflazione	0%	0%

- alla luce degli obiettivi percentuali di raccolta differenziata, di efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo e di soddisfazione degli utenti del servizio, l'Ente ha valorizzato i coefficienti di gradualità così come rappresentato nel PEF allegato:

Coefficiente	Descrizione	PEF 2026	PEF 2027
γ_{1a}	Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata	SODDISF. = 0,10	SODDISF. = 0,10
γ_{2a}	Valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	SODDISF. = 0,08	SODDISF. = 0,08

- Coefficiente di gradualità $(1 + g) = \underline{\underline{0,83}}$
- il suddetto PEF, allegato al presente atto è parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- tra i costi esposti nel PEF non risultano presenti oneri relativi ad “attività esterne al ciclo integrato RU”;
- sulla base di quanto evidenziato nel Piano Finanziario predisposto dal soggetto gestore del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza (All. A), e tenuto conto del limite massimo di crescita, di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 05/08/2025, n. 397/R/rif/2025, dal piano economico finanziario emerge che il totale delle entrate tariffarie massime applicabili finanziabili con la TARI, per l'anno 2026, di € 11.300.475 e per l'anno 2027

di € 11.335.672;

- dal costo complessivo del servizio stimato per l'anno 2026 in euro 11.300.475, con una ripartizione dei costi in parte fissa e parte variabile, occorre detrarre l'importo di € 449.717 relativo all'anno n-2 (2024), ai sensi del comma 4.5 della Determina di ARERA del 07/11/2025 n. 1/DTAC/2025, con riferimento alle seguenti voci di entrata:

DETERMINAZIONE ARERA N. 1/DTAC/2025 DEL 07/11/2025	Anno 2024
Contributo del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR) per lo svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche pubbliche, ex art. 33 bis D.L. 248/2007	73.947
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione (omessa dichiarazione e omesso versamento)	229.570
Arretrati TARI per nuove utenze, trasferimenti anagrafici, rettifiche, ecc.	123.433
Ulteriori partite approvate - sacchi panno	22.767
Totale Detrazioni di cui al comma 4.5 della DETERMINA N. 1/DTAC/2025	449.717

- dal costo complessivo del servizio stimato per l'anno 2027 in euro 11.335.672, con una ripartizione dei costi in parte fissa e parte variabile, occorre detrarre l'importo di € 465.665 relativo all'anno n-2 (2025), ai sensi del comma 4.5 della Determina di ARERA del 07/11/2025 n. 1/DTAC/2025, con riferimento alle seguenti voci di entrata:

DETERMINAZIONE ARERA N. 1/DTAC/2025 DEL 07/11/2025	Anno 2025
Contributo del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR) per lo svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche pubbliche, ex art. 33 bis D.L. 248/2007	67.077
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione (omessa dichiarazione e omesso versamento)	291.729
Arretrati TARI per nuove utenze, trasferimenti anagrafici, rettifiche, ecc.	50.066
Ulteriori partite approvate - sacchi panno	56.793
Totale Detrazioni di cui al comma 4.5 della DETERMINA N. 1/DTAC/2025	465.665

- sulla base di quanto evidenziato nel Piano Finanziario, il costo complessivo del servizio stimato per gli anni 2026 e 2027 al netto delle detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina ARERA del 07/11/2025 n. 1/DTAC/2025 ammonta rispettivamente ad € 10.850.758 ed € 10.870.007 come riportato nel seguente prospetto sintetizzato:

	Ciclo integrato RU 2026	Ciclo integrato RU 2027
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati -> CRT	785.356	712.238
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani -> CTS	773.760	719.252
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani -> CTR	864.390	798.353
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate -> CRD	2.724.813	2.727.190
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing -> b(AR + ARSC)	-237.675	-207.922
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili -> RCTotTV	88.261	78.684
Oneri relativi all'IVA indetraibile	487.603	487.779
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	5.486.507	5.315.575
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio -> CSL	1.521.521	1.539.375

Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti -> CARC	320.837	464.638
Costi generali di gestione -> CGG	1.175.364	1.165.927
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili -> CCD	62.025	64.875
Altri costi -> COAL	2.312	2.092
Costi d'uso del capitale -> CK	2.216.926	2.295.638
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi -> RCTF	118.131	85.629
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	396.852	401.923
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	5.813.969	6.020.097
Costo complessivo (100%)	11.300.475	11.335.672
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	11.300.475	11.335.672
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina n. 1/DTAC/2025 - parte variabile	449.717	465.665
COSTO COMPLESSIVO SU CUI CALCOLARE LA TARIFFA	10.850.758	10.870.007

- in ordine all'attività di validazione del PEF, l'art. 7.3 della deliberazione ARERA del 03/08/2021 n. 363/2021/R/rif prevede che:
il piano economico finanziario è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente
- l'attività di validazione consiste nella verifica:
 - della completezza del PEF rispetto ai contenuti minimi del Metodo tariffario definito dall'Autorità di regolazione;
 - della coerenza rispetto alla metodologia di calcolo previsto dal metodo e alle regole ivi imposte (costi ammissibili, limiti di aumento delle diverse componenti tariffarie, ecc.);
 - della coerenza dei dati in esso riportati con i bilanci relativi agli anni di riferimento;
- il gestore, Aemme Linea Ambiente S.r.l., è tenuto alla predisposizione ed invio del PEF "grezzo" al Comune;
- l'attività di validazione del PEF richiede competenze specialistiche;
- è opportuno che l'attività di validazione del PEF venga effettuata a cura di un soggetto, diverso dal funzionario del servizio tributi, possibilmente esterno, in possesso di adeguate competenze e debitamente qualificato;
- la deliberazione ARERA 03/08/2021, n. 363/2021/R/rif, con riferimento alle modalità di elaborazione del piano economico finanziario, prevede una semplificazione nella procedura di validazione da parte dell'Ente territorialmente competente, laddove le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente prevedano attività sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito sia da parte dei Comuni ricadenti nel medesimo territorio;
- l'art. 7 della deliberazione ARERA 03/08/2021, n. 363/2021/R/rif e l'art. 28.1 dell'Allegato alla medesima, dispone che il PEF debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito

della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;

- con determinazione dirigenziale del 14/11/2025 n. 1449, efficace ai sensi di legge, è stato affidato un incarico di supporto alla verifica contabile e metodologica del PEF grezzo del gestore, funzionale alla validazione del PEF ai sensi del c.d. MTR-3, alla società Labelab srl, soggetto esterno in possesso di adeguate competenze e debitamente qualificato;
- la società Labelab srl, in data 16/07/2026 prot. 50865, ha trasmesso la validazione del PEF anni 2026-2029 del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- la validazione del PEF anni 2026-2029 del servizio di gestione integrata dei rifiuti, prodotta dalla società Labelab srl, deve essere recepita per poter approvare il PEF e relativi allegati, quali riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione;
- il PEF dovrà essere trasmesso ad ARERA, ai fini della definitiva approvazione da parte di quest'ultima, ai sensi dell'art. 8 della deliberazione ARERA del 03/08/2021 n. 363/2021/R/rif;
- la tassa sui rifiuti (TARI) è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il Comune non intende applicare né la tariffa di cui all'art. 1, comma 667, né la tariffa di cui al comma 668 della legge 27/12/2013, n. 147, bensì mantenere il tributo TARI, introducendo la commisurazione di parte della quota variabile della tariffa alla quantità di rifiuti indifferenziati prodotta da ciascuna utenza;
- nel rispetto di quanto disposto dal citato D.M. 20*04/2017, il Comune ha realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico della frazione di Rifiuto Urbano Residuo (RUR), procedendo alla consegna ad ogni utenza domestica e non domestica di sacchi e contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo, i quali vengono intercettati in sede di conferimento attraverso antenne installate a bordo dei mezzi di raccolta, consentendo al Comune di misurare il numero dei conferimenti ed il volume complessivo dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza;
- tale sistema di raccolta consente la commisurazione della tariffa, oltre che alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione al nucleo occupante e agli usi ed alla tipologia di attività svolta, sulla base dei coefficienti e delle disposizioni contenute nel d.p.r. 27/04/1999, n. 158 anche, quale requisito minimo, in base alle quantità di rifiuto urbano non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza;
- il D.M. 20/04/2017 stabilisce anche che, nel caso di pesatura "*indiretta*", il volume dei rifiuti conferito è determinato dalle dimensioni del contenitore esposto dall'utente o della capacità del sacco conferito. In questo caso, la quantità di rifiuto per le frazioni di riferimento, prodotta dall'utenza, può essere calcolata anche come sommatoria del volume espresso in litri del contenitore conferito per lo svuotamento, moltiplicato per il coefficiente di peso specifico. Il coefficiente di peso è stabilito dal Comune, per ciascun periodo di riferimento e per ciascuna frazione di rifiuto, in base alla densità media dello specifico flusso di rifiuto, determinata come rapporto tra la quantità totale dei rifiuti raccolti e la volumetria contabilizzata. La disposizione richiamata, contenuta nell'art. 6 del D.M. citato, prevede pertanto che, anche nel caso di sistemi di misurazione indiretta dei rifiuti, tramite un metodo volumetrico, la misurazione sia tradotta in peso. Ciò in quanto gli articoli 5 e 6 del D.P.R. del 27/04/1999 n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per il calcolo delle tariffe del tributo, applicabile anche alla TARI, stabiliscono che *«la parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg, prodotta da ciascuna utenza»*;
- il Comune, nell'applicare la TARI a commisurazione puntuale di parte di quota variabile della tariffa, relativa alla copertura dei costi del servizio di raccolta, trasporto

e smaltimento RUR, si conforma pertanto ai criteri disposti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158, in particolare in riferimento agli articoli 5 e 6, sulla base delle rilevazioni derivanti dal sistema di misurazione puntuale attuato da ottobre 2022;

- in base al D.P.R. del 27/04/1999 n. 158 e in base alle risultanze del PEF, per quanto riguarda l'articolazione della tariffa si deve tener presente che:
- la tariffa rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;
- la tariffa della componente rifiuti del tributo è articolata nelle categorie dell'utenza domestica, comprendente le abitazioni ed i locali di deposito (cantine, box, etc.) di natura accessoria e pertinenziale delle stesse, e dell'utenza non domestica, comprendente tutte le altre tipologie di locali ed aree;
- ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare e le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie in relazione alla destinazione d'uso ed alla conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti;
- per la determinazione della tariffa il Comune deve anzitutto procedere alla ripartizione tra le categorie dell'utenza domestica e dell'utenza non domestica dell'insieme dei costi, distinti in parte fissa e parte variabile, secondo criteri razionali;
- le due quote, fissa e variabile 1, della tariffa delle diverse categorie delle utenze domestiche e non domestiche sono calcolate applicando appositi parametri e coefficienti;
- in particolare, per le utenze domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi, a metro quadrato e a chilogrammo, attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze, della potenziale quantità di rifiuti prodotti riferibili alle stesse in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare con l'applicazione dei coefficienti Ka e Kb;
- per le categorie delle utenze non domestiche, le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo loro attribuibili, della superficie delle singole utenze con l'applicazione dei coefficienti, Kc e Kd, espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie di utenza;
- ad eccezione dei Ka (determinati dalla legge in misura fissa), i suddetti coefficienti devono essere stabiliti dai comuni, nell'ambito dei limiti e massimi previsti dalla legge;
- per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile è espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo;
- la quota variabile 2 è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza, calcolata secondo le modalità di cui all'Allegato 1 Regolamento, nonché ad ogni altra frazione o flusso di rifiuto oggetto della raccolta differenziata per la quale il Comune delibera di attuare sistemi di misurazione, diretta o indiretta;
- le tariffe relative alle diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche devono essere approvate annualmente, sulla base della summenzionata ripartizione dei costi del servizio tra le utenze ed in applicazione dei su indicati criteri e coefficienti, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- la ripartizione dei costi tra le utenze è stabilita con la medesima deliberazione di approvazione delle tariffe;
- i coefficienti da applicare per la determinazione delle tariffe sono indicati nell'allegato

B alla presente deliberazione;

- il documento di che trattasi rappresenta l'indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento di anno in anno in funzione del principio della copertura integrale obbligatoria di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa ex art. 1, comma 654, della Legge del 27/12/2013 n. 147;
- occorre stabilire quanto dei costi relativi alle componenti fissa e variabile riconducibile alle frazioni differenziate sia attribuibile all'utenza domestica e quanto a quella non domestica, al fine di una elaborazione delle tariffe sulla base di "criteri razionali", assicurando comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche ex art. 1 comma 658 Legge del 27/12/2013 n. 147 (*"Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche"*);
- il riferimento ai "criteri razionali" implica la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, facendo riferimento a fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza;
- sulla base dei coefficienti di produttività Kb di cui alla tabella 2, all. 1, al D.P.R. del 27/04/1999 n. 158, i quali esprimono "coefficienti proporzionali di produttività per numero di componenti per nucleo familiare" riferiti alle utenze domestiche, e sulla base dei coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4, all. 1, al D.P.R. del 27/04/1999 n. 158 per "tipologia di attività" svolta riferiti alle utenze non domestiche è stata effettuata la ripartizione dei costi fissi e dei costi relativi alle frazioni differenziate da attribuire alle due macrocategorie di utenza;
- i costi relativi alla quota fissa ed alla quota variabile 1 tra utenza domestica e non domestica sono ripartiti secondo le seguenti percentuali:
 - a) utenza domestica 58,03%
 - b) utenza non domestica 41,97%
- sulla base dei coefficienti di produttività Kb di cui alla tabella 2, all. 1, al D.P.R. del 27/04/1999, n. 158, i quali esprimono "coefficienti proporzionali di produttività per numero di componenti per nucleo familiare" riferiti alle utenze domestiche, e sulla base dei coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4, all. 1 al D.P.R. del 27/04/1999, n. 158 per "tipologia di attività" svolta riferiti alle utenze non domestiche è stata effettuata la ripartizione dei costi fissi e dei costi relativi alle frazioni differenziate da attribuire alle due macrocategorie di utenza;
- il costo relativo alla componente variabile riconducibile alla frazione di rifiuto urbano residuo viene determinato in base alle risultanze della sperimentazione di raccolta puntuale avviata nell'ottobre dell'anno 2022, sulla base delle seguenti percentuali:
 - a) utenza domestica 61,87%
 - b) utenza non domestica 38,13%
- i costi attribuibili a ciascuna macrocategoria sull'importo di € 11.300.475, al netto delle detrazioni complessive di cui di cui al comma 4.5 della Determinazione ARERA 07/11/2025 n. 1/DTAC/2025 di € 449.717, porta al totale di € 10.850.758 da ripartire sulle utenze come specificato:

	Totale €	% ripartizione
Utenze domestiche	6.349.890	58,52
Utenze non domestiche	4.500.868	41,48
Totale	10.850.758	100,00

- ai fini della determinazione delle tariffe per la parte fissa e per la parte variabile 1, è necessario procedere alla individuazione dei coefficienti "K" laddove, per le utenze domestiche i Ka (per la parte fissa) appaiono non modificabili mentre i Kb (per la parte variabile) devono essere scelti nell'ambito di un range di valori minimi e

massimi, e così analogamente, per le utenze non domestiche, devono essere scelti i coefficienti Kc (per la parte fissa) e Kd (per la parte variabile);

- l'art. 1, comma 652 della Legge 27/12/2013, n. 147 stabilisce che il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge 27/12/2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2 (Kb – parte variabile utenze domestiche) 3a, 3b (Kc – parte fissa utenze non domestiche) 4a e 4b (Kd – parte variabile utenze non domestiche) dell'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b (Ka – parte fissa utenze domestiche) del medesimo allegato 1;
- sono stati individuati i coefficienti di produttività da applicare alle varie categorie di utenze;
- le elaborazioni effettuate dal Servizio Tributi hanno determinato le tariffe applicabili alle utenze domestiche e a quelle non domestiche in funzione dei parametri di cui sopra;
- l'art. 1, comma 653 della Legge 27/12/2013, n. 147, prevede che *“a partire dal 2018 nella determinazione dei costi di cui al comma 654 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;
- le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 gennaio 2026, hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la deliberazione n. 443/2019 e successivamente aggiornata fino alla deliberazione n. 397/2025, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano Economico Finanziario (PEF). Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, allegato alla deliberazione ARERA n. 397/2025, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, del coefficiente di potenziamento del servizio e per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*;
- presa cognizione delle risultanze dei fabbisogni *standard* del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, utile paradigma di confronto per valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti al fine di intraprendere nel tempo iniziative volte ad un costante miglioramento e razionalizzazione dello stesso, e ritenuto che i costi del servizio, pur superiori alle risultanze dei fabbisogni standard, siano congrui, in quanto giustificati dalla qualità del servizio, come meglio rappresentato nell'allegata relazione di accompagnamento al PEF;
- secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6 della deliberazione ARERA 31/10/2019, n. 443/2019/R/Rif, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Ritenuto:

- di approvare il PEF per il quadriennio 2026-2029 e relativi allegati, quali riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione;
- di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, la base di calcolo delle tariffe per le utenze domestiche e le utenze non domestiche della tassa sui rifiuti (TARI) nell'importo totale di € 10.850.758,00 per l'anno 2026, come risultanti dall'Allegato A) quale differenza tra il totale dei costi complessivi e le detrazioni di cui di cui al comma 4.5 della Determinazione ARERA 07/11/2025, n. 1/DTAC/2025;
- di approvare i coefficienti, tariffe, la tariffa euro/litro, il peso specifico e i minimi della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026 per le Utenze domestiche e per le Utenze non domestiche quali parte integrante e sostanziale, come risultanti dall'Allegato B);
- di approvare le seguenti riduzioni e agevolazioni previste dal Regolamento TARI:
 - a) dotazioni annuali aggiuntive non onerose di sacchi per le seguenti categorie e per i relativi valori:
 - (1) ex Allegato 3, comma 1, lett. a) del Regolamento TARI: per ogni bambino del nucleo familiare/utente, fornitura di sacchi aggiuntivi da utilizzare per il conferimento di pannolini nella misura di:
 - n. 120 sacchi per bambini di età compresa tra zero e fino al compimento del primo anno;
 - n. 60 sacchi per bambini fino al compimento del secondo anno di età;
 - (2) ex Allegato 3, comma 1, lett. b) del Regolamento TARI: per ogni soggetto del nucleo familiare/utente, che usi presidi medico-sanitari di ausilio per incontinenza e/o stomie, forniti dalla ASST competente per territorio, fornitura di 60 sacchi aggiuntivi (30 sacchi in caso di presentazione della richiesta nel secondo semestre dell'anno);
 - b) fornitura di dotazioni per conferimenti cumulativi di più utenti domestici nella misura minima di n. 10 utenti (art. 16, comma 8 del Regolamento TARI);
 - c) riduzione del 15% della quota variabile 1 (art. 23, comma 3 del Regolamento TARI), alle utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei propri scarti organici;
 - d) riduzione del 5% della quota variabile 1 (art. 24 comma 4 del Regolamento TARI), alle utenze non domestiche che attuano in maniera continuativa il recupero degli alimenti ancora edibili;
- di determinare, ai sensi del vigente Regolamento del tributo, i seguenti limiti massimi per le agevolazioni relative a:
 - a) riciclo dei rifiuti da parte delle imprese, ai sensi dell'art. 25, comma 5, nella misura di complessivi Euro 50.000,00;
 - b) insediamento di nuove attività industriali e/o ampliamento di quelle esistenti e relativi magazzini e depositi, situate nelle aree individuate nel Documento di Piano come Ambiti di trasformazione, da parte di imprese, ai sensi dell'art. 27, comma 5 ter, nella misura di complessivi Euro 4.000,00;
 - c) dismissione di slot machines ed altri apparecchi con vincita in denaro, ai sensi art. 27, comma 5 bis, nella misura di complessivi Euro 1.000,00;dando atto che, in caso di presentazione di istanze di importo complessivo superiore ai predetti limiti, le agevolazioni concesse verranno conseguentemente riproporzionate;
- di disporre la scadenza della rata unica oltre il 1° dicembre 2026 per rispettare il principio di economicità della pubblica amministrazione ed evitare l'emissione di doppie bollettazioni (acconto 2025 e conguaglio 2026), ridurre i costi di gestione e semplificare gli adempimenti per i contribuenti, ai sensi dell'art. 13, comma 15^{ter} D.L. del 06/12/2011 n. 201, convertito in L. del 22/12/2011 n. 214, come introdotto dall'art. 15 bis del D.L. del 30/04/2019 n. 34, convertito in L. del 28/06/2019 n. 58, sopra

citato;

- di fissare le scadenze per il pagamento della TARI per l'anno d'imposta 2026 come segue:
 - a) 1° rata: 30/09/2026 di acconto determinata applicando le tariffe dell'anno 2026
 - b) 2° rata: 31/10/2026 di acconto determinata applicando le tariffe dell'anno 2026
 - c) 3° rata: 03/12/2026 di saldo/rata unica determinata applicando le tariffe dell'anno 2026
 - d) Rata a conguaglio da emettersi con la prima rata dell'anno 2027 ovvero con un avviso separato con scadenza prevista entro il 31 marzo 2027 nel caso di importi superiori a € 30,00 per le utenze domestiche ed € 100,00 per le utenze non domestiche, determinata in base al conferimento effettivo effettuato dei sacchi di rifiuto non recuperabili (RUR);
- di applicare sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali - TEFA di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504;
- di prevedere che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI), a partire dallo 01/01/2024, verranno applicate le seguenti componenti perequative istituite da ARERA:
 - a) UR1,a: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b) D.Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b) D.Lgs 03/04/2006, n. 152), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno
 - b) UR2,a: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;
- di prevedere che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI), a partire dallo 01/01/2025, verrà applicata l'ulteriore componente perequative istituite da ARERA: UR3,a: a copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, inizialmente posta pari a 6,00 €/utenza.
- di rinviare a successivo atto i conseguenti adeguamenti alle previsioni del Bilancio 2026-2029;
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito nella legge 22/12/2011, n. 214;
- di procedere alla più ampia diffusione dell'informazione tramite pubblicazione sul sito e/o altre forme di comunicazione incentivate dalla Determinazione 444/2019 R/RIF;
- di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione sull'apposito sito Internet della presente deliberazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, espressi rispettivamente dal Dirigente del Settore Progettazioni Strategiche, Opere Pubbliche, Patrimonio e Servizi Pubblici e dal Dirigente del Settore Economico - Finanziario;

Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. f) del Regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi;

Acquisito, inoltre, il parere espresso dalla Commissione consiliare 5^a "Sostenibilità Bilancio e innovazione digitale", in data _____, acquisito agli atti;

Con la seguente votazione espressa mediante dispositivo elettronico:

Presenti: n. (.....);
previo scomputo degli astenuti: n. (.....);
non partecipanti al voto: (.....);
Con voti:
favorevoli: n. (.....);
contrari: n. (.....)

DELIBERA

1. **di approvare** il PEF per il quadriennio 2026-2029 e relativi allegati, quali riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione;
2. **di determinare**, per le motivazioni esposte in premessa, la base di calcolo delle tariffe per le utenze domestiche e le utenze non domestiche della tassa sui rifiuti (TARI) nell'importo totale di € 10.850.758,00 per l'anno 2026, come risultanti dall'Allegato A) quale differenza tra il totale dei costi complessivi e le detrazioni di cui di cui al comma 4.5 della Determinazione ARERA 07/11/2025, n. 1/DTAC/2025;
3. **di approvare** i coefficienti, tariffe, la tariffa euro/litro, il peso specifico e i minimi della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026 per le Utenze domestiche e per le Utenze non domestiche quali parte integrante e sostanziale, come risultanti dall'Allegato B);
4. **di approvare** le seguenti riduzioni e agevolazioni previste dal Regolamento TARI:
 - a) dotazioni annuali aggiuntive non onerose di sacchi per le seguenti categorie e per i relativi valori:
 - i. ex Allegato 3, comma 1, lett. a) del Regolamento TARI: per ogni bambino del nucleo familiare/utente, fornitura di sacchi aggiuntivi da utilizzare per il conferimento di pannolini nella misura di:
 - n. 120 sacchi per bambini di età compresa tra zero e fino al compimento del primo anno;
 - n. 60 sacchi per bambini fino al compimento del secondo anno di età;
 - ii. ex Allegato 3, comma 1, lett. b) del Regolamento TARI: per ogni soggetto del nucleo familiare/utente, che usi presidi medico-sanitari di ausilio per incontinenza e/o stomie, forniti dalla ASST competente per territorio, fornitura di 60 sacchi aggiuntivi (30 sacchi in caso di presentazione della richiesta nel secondo semestre dell'anno);
 - b) fornitura di dotazioni per conferimenti cumulativi di più utenti domestici nella misura minima di n. 10 utenti (art. 16, comma 8 del Regolamento TARI);
 - c) riduzione del 15% della quota variabile 1 (art. 23, comma 3 del Regolamento TARI), alle utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei propri scarti organici;
 - d) riduzione del 5% della quota variabile 1 (art. 24 comma 4 del Regolamento TARI), alle utenze non domestiche che attuano in maniera continuativa il recupero degli alimenti ancora edibili;
5. **di determinare**, ai sensi del vigente Regolamento del tributo, i seguenti limiti massimi per le agevolazioni relative a:
 - a) riciclo dei rifiuti da parte delle imprese, ai sensi dell'art. 25, comma 5, nella misura di complessivi Euro 50.000,00;
 - b) insediamento di nuove attività industriali e/o ampliamento di quelle esistenti e relativi magazzini e depositi, situate nelle aree individuate nel Documento di Piano

come Ambiti di trasformazione, da parte di imprese, ai sensi dell'art. 27, comma 5 ter, nella misura di complessivi Euro 4.000,00;

- c) dismissione di slot machines ed altri apparecchi con vincita in denaro, ai sensi art. 27, comma 5 bis, nella misura di complessivi Euro 1.000,00;

dando atto che, in caso di presentazione di istanze di importo complessivo superiore ai predetti limiti, le agevolazioni concesse verranno conseguentemente riproporzionate;

6. di disporre la scadenza della rata unica oltre il 1° dicembre 2026 per rispettare il principio di economicità della pubblica amministrazione ed evitare l'emissione di doppie bollettazioni (acconto 2025 e conguaglio 2026), ridurre i costi di gestione e semplificare gli adempimenti per i contribuenti, ai sensi dell'art. 13, comma 15^{ter} D.L. del 06/12/2011 n. 201, convertito in L. del 22/12/2011 n. 214, come introdotto dall'art. 15 bis del D.L. del 30/04/2019 n. 34, convertito in L. del 28/06/2019 n. 58, sopra citato;

7. di fissare le scadenze per il pagamento della TARI per l'anno d'imposta 2026 come segue:

- a) 1° rata: 30/09/2026 di acconto determinata applicando le tariffe dell'anno 2026
- b) 2° rata: 31/10/2026 di acconto determinata applicando le tariffe dell'anno 2026
- c) 3° rata: 03/12/2026 di saldo/rata unica determinata applicando le tariffe dell'anno 2026
- d) Rata a conguaglio da emettersi con la prima rata dell'anno 2027 ovvero con un avviso separato con scadenza prevista entro il 31 marzo 2027 nel caso di importi superiori a € 30,00 per le utenze domestiche ed € 100,00 per le utenze non domestiche, determinata in base al conferimento effettivo effettuato dei sacchi di rifiuto non recuperabili (RUR);

8. di applicare sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali - TEFA di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504;

9. di prevedere che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI), a partire dallo 01/01/2024, verranno applicate le seguenti componenti perequative istituite da ARERA:

- a) UR1,a: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b) D.Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b) D.Lgs 03/04/2006, n. 152), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno
- b) UR2,a: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;

10. di prevedere che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI), a partire dallo 01/01/2025, verrà applicata l'ulteriore componente perequative istituite da ARERA: UR3,a: a copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, inizialmente posta pari a 6,00 €/utenza.

11. di rinviare a successivo atto i conseguenti adeguamenti alle previsioni del Bilancio 2026-2029;

12. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze,

dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-*ter* del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito nella legge 22/12/2011, n. 214;

13. di procedere alla più ampia diffusione dell'informazione tramite pubblicazione sul sito e/o altre forme di comunicazione incentivate dalla Determinazione 444/2019 R/RIF;

14. di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione sull'apposito sito Internet della presente deliberazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.

INDI

con distinta e separata votazione, espressa mediante dispositivo elettronico

Presenti: n. (.....);
previo scomputo degli astenuti: n. (.....);
non partecipanti al voto: (.....);
Con voti:
favorevoli: n. (.....);
contrari: n. (.....);

il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per rendere immediatamente applicabili le disposizioni riguardanti l'applicazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale per l'anno 2026

DM